

**Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.**

**Art. 51**

*(Responsabilità sociale dell'impresa)*

**1.** La Regione promuove l'adozione del bilancio sociale, la certificazione etica e la diffusione dei principi della responsabilità sociale dell'impresa, quali strumenti utili a garantire la qualità, la sicurezza e la regolarità delle condizioni di lavoro.

(1)

**2.** Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene iniziative imprenditoriali finalizzate al miglioramento della qualità della salute, della sicurezza, del lavoro e delle relazioni industriali e all'ampliamento delle forme di partecipazione dei lavoratori all'impresa, così come le attività volte a tutelare le condizioni ambientali, a favorire la parità di genere e le esigenze di conciliazione di vita lavorativa e familiare.

(2)

**2 bis.** La Regione promuove altresì la diffusione e lo scambio di buone prassi e la realizzazione di iniziative di premialità e di certificazione di azioni socialmente responsabili, anche attraverso le procedure di concertazione sociale di cui all'articolo 5 bis.

(3)

**Note:**

**1** Parole sostituite al comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall' 1 luglio 2015, come stabilito dall'art. 37, comma 2, della medesima L.R. 13/2015.

**2** Comma 2 sostituito da art. 37, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020

**3** Comma 2 bis aggiunto da art. 37, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020